

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**

È stato pubblicato il 24 marzo il Decreto Legge che riporta le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 in vista del termine del periodo di emergenza del 31 marzo 2022.

Di seguito riportiamo alcuni degli spunti più significativi rimandando alla lettura del testo integrale del decreto al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg>

Obbligo vaccinale

Fino al 15 giugno 2022 resta in vigore l'obbligo vaccinale per:

- personale scolastico;
- personale del comparto sicurezza, difesa, polizia penitenziaria;
- personale delle università.

Per quanto riguarda il personale sanitario l'obbligo resta invece fino al 31 dicembre 2022.

Isolamento e auto-sorveglianza

Dal 1° aprile le disposizioni sull'auto-sorveglianza in vigore attualmente solo per chi ha ricevuto la terza dose o chi ha ricevuto la seconda da meno di 4 mesi si applicheranno a tutti. Da questa data, quindi, coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 dovranno indossare per 10 giorni le mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, e dovranno effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa dei sintomi.

Mantenuto l'obbligo dell'isolamento per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 fino all'accertamento della guarigione.

Smart working al 30 giugno

Viene prolungata la possibilità per le aziende del settore privato di ricorrere allo smart working semplificato fino al 30 giugno 2022. Fino a quella data non servirà quindi l'accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro.

Lavoratori fragili

Fino al 30 giugno viene prorogata la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere il lavoro in modalità agile, se richiesto attraverso il medico competente.

Obbligo mascherine

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al D.Lgs. 81/08, anche le mascherine chirurgiche.

È obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie **di tipo FFP2**:

Per l'accesso ai mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:

- 1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- 2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- 3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- 4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- 5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- 6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- 7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Green Pass

Dove servirà il Green Pass Base (dal 1° aprile al 30 aprile)

- Per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza
- Per mense e catering
- Per concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati
- Per eventi e competizioni sportive che si svolgono all'aperto

Dove servirà il Green Pass rafforzato (fino al 30 aprile)

- Tutti i servizi di ristorazione al chiuso
- Piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere al chiuso
- Centri culturali, sociali e ricreativi per le attività che si svolgono al chiuso
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
- Convegni e congressi
- Feste, cerimonie o eventi assimilati che si svolgono al chiuso

Dove NON servirà il Green Pass (dal 1° aprile)

- Per il consumo di cibo e bevande all'aperto
- Per attività sportive outdoor
- Per alloggiare in hotel (i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con green pass)
- Per accedere a negozi, uffici pubblici e musei
- Per il trasporto pubblico locale

Protocollo anti contagio per i luoghi di lavoro

Il decreto non riporta modifiche al Protocollo Condiviso tra governo e parti sociali relativamente alle norme anti contagio sui luoghi di lavoro il cui ultimo aggiornamento risale al 6 Aprile 2021.

Esso non decade al termine dello stato di emergenza e pertanto si deve intendere ancora in vigore fino a specifiche disposizioni normative che dovranno essere emesse.

I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per approfondimenti e valutazioni di specifici casi.